



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108 del 10/05/2021

OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo nr.123/2021 del 22.4.2021 emesso nel procedimento iscritto al nr. 1302/2021 R.g. dal Tribunale di Brindisi. Provvedimenti.

L'anno 2021 il giorno 10 del mese di MAGGIO alle ore 13:24, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	
Sì	
	Sì

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Cosimo Passiatore

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 121 del 10/05/2021
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co
10/05/2021

Il Responsabile del Servizio
Fto.(Dott. Cosimo PASSIATORE)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co
10/05/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **121** del **10/05/2021** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;

ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

Premesso che

- In data 21.4.2021 è stato emesso dal Tribunale di Brindisi, nella persona del Dr. Primiceri, decreto ingiuntivo su ricorso proposto dall'Avv. Massari Guido, dipendente del Comune di San Pietro V.co e componente unico dell'Avvocatura comunale (nel ruolo, atteso che nell'area vi è un istruttore), lamentando il mancato riconoscimento delle somme dovute ex art. 9 D.L. 90/2014 in relazione alle sentenze definite con spese compensate anno 2000;
- Il riconoscimento si fonda, come evidenziato a pag. 4 del ricorso introduttivo, su nr. 15 sentenze del 2020 (2 del Giudice di Pace e 13 emesse dalla Commissione Tributaria, la prima sentenza datata febbraio 2020 e l'ultima ottobre 2020); l'Avvocatura ha inviato, di volta in volta, dopo la comunicazione di cancelleria della Sentenza, la nota ad essa riferentesi (v. ultima colonna prospetto pag. 4 del ricorso), senza fornire poi in data successiva altre indicazioni, quali, la definitività della statuizione giudiziale;
- Il regolamento che stabilisce le modalità di erogazione dei compensi utilizzato dal legale, adottato nel 2014 su proposta dello stesso, è stato modificato con altro regolamento, approvato con delibera di G.M. 237 del 30.12.2020, tenendo conto tanto dell'evoluzione giurisprudenziale che dell'interpretazione data al contenuto del vecchio regolamento dall'Avvocatura comunale, che si poneva in contrasto con la normativa di grado superiore (art. 9 D.L. 90/2014, che detta regole ben precise tanto con riferimento ai giudizi definiti con spese compensate che con spese poste a carico delle controparti), che con le pronunce della Corte dei Conti in ordine a tali compensi. In particolare con il nuovo regolamento si è chiarito e/o previsto che:
 - il riconoscimento delle somme spettanti alla Avvocatura in relazione a sentenze con spese compensate, avviene a seguito della sottoscrizione del CCDI nell'ambito del quale, a seguito delle risultanze della delegazione trattante, si definiscono i tetti per i vari incentivi previsti dalla normativa di rango superiore (la norma testualmente quantifica il tetto massimo riconoscibile per le spese compensate, ma in sede regolamentare e/o di contrattazione decentrata, quel tetto in astratto può essere applicato nel suo massimo importo o per un importo inferiore);
 - In forza di tale previsione regolamentare (ma soprattutto della normativa cui essa si è ispirata), è stato modificato (e per il periodo precedente deve essere disapplicato) l'art. 14 comma 3 del vecchio regolamento anno 2014, che prevedeva l'erogazione trimestrale dei compensi dell'Avvocatura, prescindendo dalla definizione del fondo risorse decentrate e delle determinazioni della contrattazione decentrata, dettando tempi di erogazione in linea con il dettato normativo;
 - il D.P.R. 62 del 2013, all'art. 7 (ma anche le norme regolamentari dettate in materia di trasparenza ed anticorruzione), prevede l'obbligo di astensione del dipendente dalla partecipazione all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere gli interessi propri: è stata modificata la precedente norma regolamentare che consentiva all'Avv.

Massari (che aveva proposto ed istruito il vecchio regolamento), di auto liquidare i suoi compensi con cadenza trimestrale, individuando il Segretario Generale quale soggetto tenuto a istruire il procedimento e procedere alla liquidazione delle somme, sempre partendo dai dati che, naturalmente, solo l'Avvocatura può conoscere e comunicare;

- nel rispetto di tali principi, quindi, quanto riportato in ricorso (pag. 4) secondo cui “... *nel novembre 2020 l'Avv. Massari ha predisposto la proposta di determinazione relativa ai compensi sino a tale momento maturati ...*”, contrasterebbe con l'inderogabile previsione di cui al DPR nr. 62/2013, ma anche con la nota di servizio prot. 23964 del 12.10.2020 con la quale il Dr. Cannazza, Segretario Generale dell'Ente, aveva disposto che “... *ogni atto di impegno e liquidazione dei compensi spettanti ai responsabili di Area deve essere disposto con atto determinativo dello scrivente*”. Tanto a dimostrazione del rilievo che già il Segretario, prima ancora della modifica regolamentare, aveva adottato un provvedimento che imponeva all'Avvocatura il rispetto di una norma violata, e la disapplicazione di un regolamento non applicabile a fattispecie come quella del Comune di San Pietro V.co ove esiste un solo componente dell'Avvocatura Comunale, al fine di eliminare ogni conflitto di interesse (non più sostenibile alla luce anche di quanto più innanzi sarà evidenziato);
- Ogni istanza o richiesta dell'Avvocatura volta ad ottenere il pagamento delle somme per spese compensate, precedente alla sottoscrizione del CCDI (e quindi alla definizione del fondo risorse decentrate), non poteva rappresentare atto di messa in mora, atteso che solo dopo tale data avrebbe potuto avviarsi il procedimento di liquidazione delle somme inserite nel contratto decentrato;
- in data 30.12.2020 è stato sottoscritto tanto il nuovo regolamento dell'Avvocatura che il CCDI anno 2020 che ha stabilito le somme spettanti alla Avvocatura per spese compensate riferite al predetto anno, per cui, con tempestività, anche al fine di impegnare le somme predette, il Segretario Comunale ha richiesto all'Avv. Massari, con nota prot. 3883 del 10.2.2021, ad “... *effettuare una ricognizione puntuale dei contenziosi conclusi negli anni 2019 e 2020 con vittoria definitiva con condanna di controparte e per l'anno 2020 con spese compensate al fine di consentire allo scrivente l'adozione degli atti determinativi di propria competenza, ad integrazione e rettifica della propria determinazione 1188/2020. In tale ricognizione dovranno essere documentate le modalità di calcolo dei compensi legali, le spese da recuperare in favore dell'Ente, la puntuale specificazione, per ogni contenzioso, dell'anno di competenza, dell'esatta determinazione delle spese sostenute a carico del bilancio comunale per il recupero delle spese legali*”. Nulla veniva comunicato dal legale;
- Con nota successiva datata 21.4.2021 prot. 10605, il Segretario generale reiterava l'istanza, rimasta anch'essa priva di riscontro
- In data 27.4.2021 con prot. 10956 veniva preso in carico dal protocollo il decreto ingiuntivo, su ricorso proposto dall'Avvocatura Comunale, con il quale si ingiungeva all'Ente di pagare la somma di €10,265,67 comprensiva di oneri accessori ed Irap, a titolo di compensi spettanti al legale per sentenze con spese compensate, ponendo a carico del Comune anche le spese e competenze del procedimento monitorio, nonostante il mancato pagamento

delle somme sia dipeso dall'inadempimento del ricorrente, che non ha mai comunicato la definitività delle sentenze da porre a fondamento del riconoscimento delle spese compensate, più volte richiesto dal Segretario sin dal mese di febbraio 2021, al fine di porlo nelle condizioni di istruire e definire il procedimento;

- A tutt'oggi non è dato sapere (non viene indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo) quali tra le sentenze indicate in ingiunzione siano divenute cosa giudicata, e se quindi l'Avvocatura abbia maturato il credito posto a fondamento della ingiunzione. Appare ridondante evidenziare che, pur avendo carattere retributivo, qualora un emolumento premiante sia rimesso alla contrattazione collettiva decentrata ed alla applicazione di un regolamento, la nascita del diritto è condizionata non dalla sola prestazione della attività incentivata, ma anche dal contenuto del regolamento applicabile nel momento in cui la condizione per procedere al pagamento (CCDI) si è verificata;
- Ad oggi quindi non avendo provveduto l'Avvocatura a comunicare quanto necessario per procedere alla erogazione delle somme, ed avendo richiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo senza aver posto il funzionario preposto nelle condizioni di liquidare i relativi importi (tale possibilità è nella esclusiva disponibilità del legale, unico soggetto che può attestare la definitività delle sentenze), non può che impugnarsi il decreto ingiuntivo. Il ricorso è stato proposto senza inviare anche solo una diffida od atto di messa in mora, e soprattutto senza comunicare i presupposti legittimanti, con comportamento contrario ai doveri lavorativi del dipendente ed agli obblighi dettati dalla norma per come posti a suo carico, finalizzati a porre in condizione il segretario di adottare atti legittimi fornendogli ogni atto e/o documento e/o attestazione necessaria e comunque richiesta ai fini istruttori per procedere alla liquidazione delle somme;
- Oltre alla necessità di opporsi alla richiesta di ingiunzione per i motivi di cui sopra, il procedimento comporta la necessità per l'Ente di spiegare domanda riconvenzionale nei confronti del legale il quale, in violazione a numerose norme di Legge, si è auto liquidato importi per spese poste a carico di controparte, seppure non dovute. La normativa nazionale prevede che le sentenze con spese poste a carico della controparte siano riconoscibili nei confronti della Avvocatura interna che ha patrocinato il giudizio, ove pagate dalla controparte. L'art. 9, comma 3, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, stabilisce che “***nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, LE SOMME RECUPERATE sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione***”. Il regolamento dell'Ente non può prevedere una differente previsione che violi una norma dettata dall'esigenza di tutelare i conti pubblici. Il principio di base, quindi, è quello della riscossione da parte dell'Ente degli importi di cui alla condanna, ma è chiaro che deve trattarsi di pronuncia che consenta quanto meno di avviare il procedimento di recupero del credito del Comune. Deve esistere nel mondo giuridico un

credito derivante da sentenza per condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di lite, altrimenti non può giustificarsi una anticipazione in favore del legale di somme che non possono poi riscuotersi. Ai sensi dell'art. 650 cpp, le sentenze divengono esecutive quando sono dichiarate irrevocabili, salvo che il Giudice abbia riconosciuto in favore delle parti civili una provvisoria dichiarandola esecutiva. Inoltre, prescindendo dalla "forzatura" dell'Avvocatura che, sino alla modifica del regolamento, si è auto liquidati gli importi maturati per spese legali prima di averle rimosse (art. 9 comma 3 D.L. 90/214 "... *le somme recuperate sono ripartite* ...), una volta riscontrata l'inesigibilità del credito, l'Avvocatura è tenuta a rimborsare quanto da questi indebitamente trattenuto ed anticipato, con una determina in conflitto di interesse, ponendolo a carico del bilancio prima di aver riscosso le somme, rappresentando in ogni caso (prima, ma a fortiori in senso assoluto) la riscossione delle stesse un presupposto legittimante il riconoscimento in favore del legale interno. La norma attribuisce tale diritto ai legali se ricorrono due condizioni: sentenza di condanna che pone le spese a carico delle controparti; riscossione dei relativi importi;

- Il Comune di San Pietro Vernotico si è costituito parte civile in due procedimenti penali aventi ad oggetto l'uno vicende legate ai campi fotovoltaici, l'altro la condanna di un ex sindaco e un imprenditore, in primo grado, per vicende connesse al ciclo dei rifiuti. Le due pronunce hanno previsto statuizioni giudiziali di condanna degli imputati, con riconoscimento alle parti civili dei danni da liquidarsi in sede civile ed il pagamento delle spese e competenze di lite liquidate in favore dell'avvocatura comunale. L'Avvocatura comunale, in aperta violazione alla norma riguardante il conflitto di interessi, pur sapendo che le sentenze di condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte civile, non sono esecutive, e che quindi non è avviabile un'azione volta a recuperare dalle controparti le somme liquidate, in luogo di limitarsi a comunicare l'esito della sentenza, chiedendo al più di impegnare le risorse da liquidarsi nel momento in cui si fossero verificate le condizioni di legge (definitività della sentenza che nel procedimento penale è sinonimo di esecutività della pronuncia), con determina nr.446 del 28.12.2017 (importo €4.524,66) e con determina nr. 474 del 19.7.2018 (importo €3.095,82), per un totale di €7.620,48, si è auto liquidato e pagato l'importo delle spese di lite riconosciute in favore del Comune (ed ha posto a carico dell'Ente gli oneri riflessi e l'Irap che l'Ente ha sostenuto ingiustamente) dai rispettivi Giudici nei due procedimenti penali di riferimento, pur trattandosi di sentenze impugnate e quindi non esecutive. Per pervenire a tale risultato ha attestato, in conflitto di interesse, in entrambe le determinazioni, un fatto non veritiero, perché non consentito dall'art. 650 c.p.p. e cioè di, contestualmente, "*.. attivare il procedimento per il recupero delle somme dovute da in esecuzione della citata sentenza e che la somma complessiva sopra determinata di €..... sarà introitata*". A parte il rilievo che quando le due determinazioni sono state adottate, i Giudici avevano depositato solo il dispositivo e non la sentenza, per cui era oggettivamente impossibile attivare un procedimento esecutivo, in ogni caso non erano ancora decorsi i termini per l'appello, che poi è stato proposto in entrambi i giudizi. La consapevolezza dell'attestazione di un fatto non veritiero si desume dalla determina di approvazione dei residui attivi anno 2020, ove, con riferimento alle due sentenze, l'Avvocatura li indica come credito subordinato all'esito della

sentenza di appello, e quindi non eseguibile (all.1 determina “...*si attende l’esito dell’impugnazione atteso che essa riguarda anche le statuizioni civili non esecutive*”). L’art. 9 del D.L.90/2014 è chiaro nel prevedere che il riconoscimento delle somme derivanti da sentenze favorevoli sia legato al recupero delle spese legali dalle controparti, ma non può mai ipotizzarsi che l’Avvocatura possa auto liquidarsi spese poste a carico di controparte e non recuperabili, al momento della liquidazione, per disposizione normativa. Solo nel momento in cui, ex art. 650 cpp, la sentenza diviene irrevocabile è possibile agire per il pagamento delle somme: circostanza che oggettivamente non può sussistere al momento del deposito del solo dispositivo, ma che a tutt’oggi, a distanza di quasi quattro anni dalla liquidazione delle somme, non si è verificata. La fattispecie è ben diversa dall’ipotesi in cui l’Avvocatura ha posto a carico del bilancio i suoi compensi in attesa di eseguire le azioni esecutive di recupero del credito possibile in quanto trattasi di sentenze civili che in primo grado sono già ope legis esecutive: in queste due ipotesi non è possibile avviare azione esecutiva, atteso che il presunto credito per spese legali non è certo, liquido ed esigibile, ma lo diverrà in caso di conferma della sentenza nei successivi gradi di giudizi quando irrevocabile. Manca quindi anche un astratto titolo che possa rientrare nella fattispecie di cui al richiamato art.) D.L. 90/14;

- La condotta del legale si ritiene in aperto contrasto con la norma, e si fonda su un atto illegittimo, che contiene una attestazione non veritiera, e che ha consentito all’Avvocatura di incassare somme che l’Ente, a norma di legge non avrebbe dovuto anticipare, facendo sostenere al Comune un esborso monetario per Irap e oneri riflessi: somme di cui il Comune ha diritto a rimborso, in attesa degli esiti dei giudizi pendenti. Il Comune certamente accantonerà i predetti importi, ove ritenuto dai competenti uffici, in attesa della definitività della sentenza, ma non possono erogarsi le somme in questione.
- Inoltre, sempre nell’atto di riaccertamento dei residui, l’Avvocatura, compilando il modello nr. 3 allegato Ra1, ha indicato tra i crediti di fatto non più riscuotibili e quindi da stralciare, quelli vantati nei confronti di una società cooperativa risultante soccombente in più giudizi innanzi al Tar ed al Consiglio di Stato per i quali l’Avvocatura si è auto liquidati i relativi importi, immediatamente dopo il deposito delle sentenze e prescindendo dalla riscossione del credito, per un importo complessivo pari ad €. €.10.672,50 (v. determine 160/2018, nr.626/2016). Se l’Avvocatura avesse rispettato il dettato normativo, non avrebbe potuto auto liquidarsi le somme se non prima di averle riscosse: ha agito in conflitto di interesse. Ma pur volendo superare tale non trascurabile aspetto, dopo aver eseguito pignoramento con esito negativo e riscontrato che la cooperativa è stata cancellata, il legale interno non può trattenere gli importi riscossi in anticipo, non essendosi verificate entrambe le condizioni legittimanti (sentenza favorevole con spese poste a carico di controparte, e riscossione importi), anzi avendo verificato, all’esito delle azioni esecutive, l’impossibilità di ottenere il pagamento. L’Avvocatura si ritiene sia debitrice delle somme predette che devono richiedersi, in via riconvenzionale, nel giudizio in questione. Il collegamento è rilevante, vuoi perché trattasi di rapporti di credito/debito, vuoi perché il nuovo regolamento disciplina tale fattispecie, e consente al legale, una volta accertata la inesigibilità nel 2020, di computare tale sentenze tra quelle con spese compensate (oggetto di ricorso), potendosi così operare una compensazione,

anche parziale, con la somma di €.10.265,67 posta a fondamento della ingiunzione, richiedendo la condanna dell'Avvocatura al pagamento della differenza, ove esistente;

- Dati i presupposti giuridici come sopra indicati, ritenendo quindi che il ricorso per decreto ingiuntivo non avrebbe potuto proporsi (a tal fine si evidenzia che le ultime due sentenze che da sole hanno consentito di maturare compensi per €.2.660,00 recano data 8.10.2020, per cui i sei mesi per la definitività previsti dalla norma, in mancanza di notifica da parte del Comune o di appello dalle altre parti processuali, risultano decorsi in data 8.4.2021: la data indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Senza una preventiva comunicazione di tali dati, il Segretario non avrebbe mai potuto provvedere al pagamento delle somme evitando l'ingiunzione poi notificata). Si ritiene necessario proporre opposizione ed al contempo spiegare domanda riconvenzionale per ottenere dall'Avvocatura, per le ragioni sopra esposte, la restituzione di somme autoliquidantesi e che non risultavano e non risultano a tutt'oggi dovute, ab origine o per fatti sopravvenuti per come sopra quantificate;
- Stante la incompatibilità dell'Avv. Massari in quanto parte ricorrente, è necessario nominare legale esterno che tuteli l'interesse dell'Ente;
- **Ritenuto**, pertanto, di dover proporre opposizione al sopracitato ricorso in quanto non appaiono condivisibili le motivazioni e le argomentazioni contenute nel ricorso citato, spiegando peraltro domanda riconvenzionale;
- **Rilevato** che l'individuazione del legale per un singolo incarico, seguendo le linee guida 12/2018 dell'ANAC nonché la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018), è esclusa dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto il relativo contratto è diverso da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese *“solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzata dalla massima riservatezza”*;

Ritenuto, inoltre, necessario, al fine di garantire le necessità gestionali dell'Ufficio legale per come documentate in fase di redazione del Bilancio di previsione 2021/2023 di integrare lo stanziamento di cui al capitolo 1282 Missione 1 Programma 11 Titolo 1.03.02.99.002 dell'importo di € 3.172,00 mediante prelevamento dal fondo di riserva previsto al capitolo 1293, Missione 20, Programma 01, Titolo 110010101, del corrente bilancio in corso di approvazione;

Visto:

- l'art. 166, c. 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale statuisce che "Il fondo è utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti";
- l'art. 176 dello stesso D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale prevede che "I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno";

Visto

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante *“Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di proporre opposizione al decreto ingiuntivo nr.123/2021 del 22.4.2021 emesso nel procedimento iscritto al nr. 1302/2021 R.g. dal Tribunale di Brindisi in favore dell'Avv. Guido Massari e contro il Comune di San Pietro v.co per un importo di €.10.265,67 oltre €.630 per compensi ed €.118,50 per contributo unificato, dando atto che il relativo incarico sarà conferito dal Segretario Generale ad un avvocato idoneo, con ogni facoltà di legge, nessuna esclusa ivi compresa quella di spiegare domanda riconvenzionale per i motivi addotti in premessa;
2. **Di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione del relativo mandato;
3. di disporre, per le motivazioni in premessa richiamate, il prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario previsto al capitolo 1293 Missione 20 Programma 01 Titolo 110010101 del corrente bilancio 2021 della somma di € 3.172,00 sia in conto competenza che di cassa, al fine di integrare il capitolo 1282 Missione 1 Programma 11 Titolo 1.03.02.99.002 1030213002 del bilancio 2021 e garantire le necessità gestionali dell'Ufficio legale per come documentate in fase di redazione del Bilancio di previsione 2021/2023;
4. **Di demandare** al Segretario Generale l'adozione degli Atti consequenziali, e perchè provveda ad adottare la determina a contrarre, assumendo il relativo impegno, assegnando a tal fine un budget pari ad € 2.500,00 oltre IVA e cap, e a contrattualizzare il rapporto con l'Ente, trovando l'incarico copertura di spesa nel capitolo 1282 missione 1 programma 11, titolo 1030299002 dell'approvando bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, fornendo al contempo al nominato legale tutto il necessario supporto anche documentale al fine di porlo nella condizione di costituirsi in giudizio nei termini di Legge;
5. **Di dichiarare** e rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Impegno di Spesa						
Num.	Anno Esercizio	Capitolo	Descrizione	Importo	N. Imp.	N. Subimp.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pasquale Rizzo

SEGRETARIO GENERALE
f.to Cosimo Passiatore

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data _____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 10/05/2021 N. 719 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
Matteo MARTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Cosimo Passiatore

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 10/05/2021

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 10/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cosimo Passiatore

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 10/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Cosimo Passiatore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella

COPIA

banca dati dell'Ente.